

SEZ. 12 – SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
- È garantita l'effettuazione di visite preassuntive/preventive, per cambio mansione, al rientro dopo 60 giorni di malattia e le visite straordinarie su richiesta del lavoratore
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il Datore di Lavoro e le RLS/RLST;
- Sono state incrementate, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, l'attività di collaborazione del Medico Competente con le altre figure aziendali della prevenzione e di informazione, con particolare riferimento alla necessità di:
- Adempimenti a quanto previsto dalla autorità sanitarie competenti.
 - Osservanza con rigorosa delle misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria (igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie).
 - Informativa su l'utilizzo corretto dei DPI e sul corretto smaltimento degli stessi.
 - Informativa di natura organizzativa/gestionale, adeguate alla azienda, in merito al profilo di rischio dei suoi lavoratori ed al contesto di esposizione.
 - Collaborazione con il Datore di Lavoro per l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR), se necessario, valutando il rischio di esposizione ad agenti biologici e l'adozione delle conseguenti misure del caso.
 - Aggiornare la formazione e l'informazione nei confronti dei lavoratori rispetto al rischio biologico ed alle misure di prevenzione adottate.
 - Segnalare all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti con la consapevolezza che l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
 - Coinvolgimento alla ripresa delle attività, per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.
- Nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria effettuata ai sensi del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii., ci si attiene rigorosamente alle misure di prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali.
- E' stato implementato un sistema di prenotazione delle visite dei lavoratori, in modo tale che nelle sale di attesa non soggiorni più di un lavoratore alla volta e informative/raccomandazioni specifiche affinché non si presentino alla visita soggetti con febbre o sintomi respiratori anche lievi.
- Sono state effettuate le visite periodiche e gli esami strumentali nel rispetto alla scadenza periodica prevista nel piano di sorveglianza sanitaria
- il Medico competente ha differito le visite periodiche e/o gli esami strumentali, in applicazione dell'art.41 comma 2 lettera b) avvalendosi della possibilità di variarne la cadenza annuale, in funzione della valutazione del rischio. Il differimento dell'attività di sorveglianza sanitaria, E' stato disposto per i seguenti motivi e nei seguenti casi:

Nota bene: Il differimento delle visite periodiche dovrà essere preso in seria considerazione laddove le condizioni organizzative e strutturali non consentono di adottare le misure di prevenzione raccomandate ovvero in assenza di locali medici, infermerie o ambulatori dotati di presidi igienici adeguati, al fine di evitare il ricorso a sale visita improvvisate, camper attrezzati, ecc... ovvero tutte quelle situazioni in cui si possa presentare una oggettiva difficoltà a garantire idonee misure per prevenire la diffusione del contagio.

Il Medico Competente ha fornito informazioni ai lavoratori e ai loro rappresentanti sulla necessità di differire le visite periodiche. I lavoratori sono informati sul differimento di tali visite, e sono informati sulla facoltà di richiedere visite straordinarie che, come previsto, saranno svolte previa valutazione del medico competente.

Il Medico Competente ha contribuito fattivamente alla valutazione del rischio di contagio per l'azienda, nell'ambito delle attribuzioni previste dal D. Lgs 81/08, collaborando con Datore di Lavoro e RSPP, nella definizione di misure di prevenzione a tutela dei lavoratori con specifica attenzione ai portatori di fragilità anche in relazione all'età ed alle lavoratrici in stato di gravidanza.

Il medico competente, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare specifici profili di rischio.

Alla ripresa delle attività, il medico competente è coinvolto per identificare i soggetti con particolari situazioni di fragilità, anche in relazione all'età e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19